



## OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 1649 - SOSPENSIONE DEI MERCATI VINTAGE E DELL'ANTIQUARIATO

### IL SINDACO

Atteso che in data 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello Stato di Emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visti gli sviluppi relativi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che evidenziano l'evolversi dei casi con carattere diffusivo in Europa, in ambito nazionale e con incidenza media giornaliera in costante crescita nella Regione Lombardia;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" e, in particolare, l'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" che, alla scheda tecnica "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE" (mercati e mercatini degli hobbisti), dispone "Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati";

Vista l'Ordinanza n. 624 in data 27/10/2020 del Presidente della Regione Lombardia, recante ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25/03/2020, n. 19, e dell'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16/05/2020, n. 33", sottoscritta di intesa con il Ministro della Salute;

Preso atto che la predetta Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 624/2020 ha dato la possibilità ai sindaci di adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento:

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8/10/2020;

Atteso che l'alta affluenza di persone durante l'intera giornata di domenica, provenienti anche da altre provincie e regioni non consente il rispetto delle indicazioni delle linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ed in particolare:

- evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti e le persone di passaggio;
- garantire le operazioni di pulizia e disinfezione dei beni usati prima che siano posti in vendita.



# COMUNE DI ISEO

## (Prov. di Brescia)

## Sportello Unico Attività Produttive

Valutato pertanto, per quanto premesso, di disporre la sospensione dei mercati del vintage e dell'antiquariato che si svolgono nella giornata di domenica;

Ritenuto ulteriormente, nella circostanza, di dover ricorrere al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione straordinaria, a tutela della salute dei cittadini;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

#### **ORDINA**

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti nelle premesse, <u>la sospensione per tutto il mese di novembre</u>, salvo ulteriore proroga, dei mercati vintage e dell'antiquariato che si svolgono nelle giornate di domenica.

### **INFORMA CHE**

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Brescia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Iseo
- 2) La trasmissione di copia a:
- Comando Stazione Carabinieri di Iseo
- Comando di Polizia Locale di Iseo

Iseo, 30 ottobre 2020

IL SINDACO-DOTT. MARCO GHITTI